

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 23 MAGGIO 2012

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

L'anno duemiladodici, addì ventitre del mese di maggio, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal Segretario Comunale verbalizzante, dott.ssa Emanuela Maria Costa, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTE	ASSENTE	
Cavagnino Augusto - Sindaco	X		
Mongini Massimo	X		
Monti Felice	X		
Romanati Gino	X		
Massara Valentino	X		
Bertuzzi Marco	X		
Ravizza Michele	X		
Pettinaroli Franca	X		
Farinello Bianca Gianpaola	X		
Chiarinotti Mario	X		

Constatato il numero legale, il Sindaco, dott. Augusto Cavagnino, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 23/05/2012

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(f.to ing. Alfredo Rogora)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 25.06.2004, è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale, in conformità al testo tipo della Regione Piemonte, composto da n. 70 articoli, n. 11 modelli, n. 1 appendice all'art. 31, n. 1 modello del certificato con gli estremi di approvazione del regolamento, ai sensi della Legge Regionale 08/07/1999 n. 19;

CONSIDERATO che le più recenti disposizioni normative, ed in particolare l'art. 9 della L.R. 14 luglio 2009 n. 20, prevedono uno snellimento delle procedure in materia edilizia ed urbanistica, disponendo tra l'altro che la Commissione edilizia sia organo facoltativo e non più obbligatorio;

VISTO il Regolamento edilizio comunale che all'art. 2 prevede la Commissione edilizia quale organo consultivo del Comune;

RITENUTO di confermare la previsione di tale organo in considerazione della necessità di mantenere una consulenza tecnico-giuridica di supporto e orientamento all'attività del Responsabile del servizio;

RITENUTO, tuttavia, doversi adeguare all'orientamento legislativo limitando le competenze della Commissione al solo rilascio di parere preventivi concernenti permessi di costruire di nuove costruzioni;

RITENUTO, pertanto, di riformulare l'art. 3 (Attribuzioni della Commissione Edilizia) comma 1 lettera a)

(attuale formulazione):

“il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari”;

(proposta di modifica)

“*il rilascio di Permessi di Costruire di nuova costruzione*”;

RITENUTO inoltre di proporre la modifica dell'art. 16 (distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) comma 3:

attuale formulazione:

“La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds)

E' rappresentata dai raggi della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro”;

(proposta di modifica)

“La distanza tra:

- a) *filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione fronte stante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;*
- b) *filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;*
- c) *filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.*

VISTA la Legge Regionale 08/07/1999, n. 19;

VISTA la Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 14;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti dieci favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio Comunale:

- art. 3 comma 1 lettera a):

il rilascio di Permessi di Costruire di nuova costruzione;

- art. 16 comma 3:

La distanza tra

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione fronte stante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

2. **DI DARE ATTO** che il Regolamento Edilizio assume efficacia con pubblicazione per estratto sul BUR della Regione Piemonte della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L.R. 08/07/1999 n. 19.

3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 19/1999.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to dott. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====